



# **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

SERVIZIO DI CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE  
ASSICURATIVA IN FAVORE DEL COMUNE DI PAVIA

## **Art. 1 – Oggetto del servizio.**

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di assistenza, consulenza, intermediazione assicurativa, con particolare riferimento alla proposta di prodotti assicurativi, alla collaborazione nell'espletamento delle procedure di gara per la scelta delle imprese di assicurazione, alla conclusione dei contratti ed alla gestione ed esecuzione dei contratti stipulati, segnatamente in caso di sinistri.

Il Broker assicura, in particolare, il pieno e puntuale svolgimento dei seguenti compiti:

### A – Assistenza e consulenza generale e specifica:

- supporto informativo e conoscitivo sull'andamento dei mercati assicurativi, con particolare riferimento alla proposta di prodotti specificamente rivolti alle esigenze assicurative del Comune di Pavia;
- consulenza generale in materia assicurativa per la predisposizione di bandi di gara, capitolati speciali, schemi di contratto riguardanti appalti di lavori, servizi e forniture, nonché schemi di concessioni e convenzioni, che comportino in capo al Comune di Pavia la costituzione di polizze a garanzia delle responsabilità ad esso derivanti;
- collaborazione con il Comune di Pavia nell'individuazione di polizze e massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture e nella successiva attività di verifica di rispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni contenute negli atti di gara;
- assistenza nelle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- identificazione, analisi e valutazione dei rischi in relazione all'attività istituzionale, anche sulla base dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni;
- analisi del contenzioso derivante dall'esecuzione dei contratti assicurativi stipulati dal Comune di Pavia e studio dei possibili rimedi;
- identificazione delle eventuali nuove coperture assicurative occorrenti a seguito dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale;
- analisi delle necessità assicurative e delle problematiche ad esse collegate che emergano nel corso della gestione del servizio oggetto del presente capitolato;
- elaborazione di un organico programma assicurativo da tenersi costantemente aggiornato affinché conservi nel tempo la sua funzione sotto il profilo tecnico e del rapporto costi-benefici.

### B – Supporto nelle procedure di gara per l'appalto dei servizi assicurativi:

- collaborazione con il Comune di Pavia nell'espletamento delle procedure di gara per la scelta delle imprese di assicurazione nell'elaborazione degli atti preparatori di gara compresa la determinazione dei contenuti contrattuali.

### C – Supporto nella gestione amministrativa delle polizze:

- supporto nella gestione amministrativa delle polizze e controllo degli adempimenti contrattuali quali:
  1. aggiornamento dei valori assicurati, adeguamento a modifiche normative, segnalazione preventiva delle scadenze, comunicazione delle variazioni dei rischi etc.;
  2. assistenza nella gestione ordinaria delle polizze: segnalazione scadenze, pagamento dei premi, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze (a titolo puramente esemplificativo: la trasmissione dell'ammontare delle retribuzioni erogate dal Comune di Pavia ai fini del calcolo del conguaglio annuale del premio relativo alla polizza RCT/RCO); la comunicazione delle scadenze al Comune di Pavia deve avvenire con almeno sessanta giorni di anticipo;
  3. segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le relative risoluzioni;
- periodica revisione della modulistica utilizzata per l'attivazione delle coperture assicurative e la gestione dei sinistri;

- consulenza tecnica sulle vigenti condizioni di polizza in risposta a specifici quesiti formulati dagli assicurati, anche con riguardo a richieste di risarcimento che abbiano avuto esito negativo;
- assistenza continua nelle varie fasi della trattazione dei singoli sinistri, compresi quelli ancora pendenti alla data di conferimento dell'incarico, con le modalità confacenti a ciascuna tipologia di rischio in modo da pervenire in tempi rapidi alla liquidazione degli indennizzi da parte degli assicuratori;
- creazione di e/o possibilità di accesso ad una banca dati informatica contenente i dati significativi dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi stipulati;
- presentazione di *report* trimestrali riferiti a tutti i sinistri, distinti a seconda che siano liquidati, a riserva, in corso di liquidazione, respinti o senza seguito, fino alla loro definitiva conclusione, con indicazione per ciascuno dello stato della pratica;
- predisposizione annuale di un documento di sintesi che evidenzi le caratteristiche delle polizze assicurative in corso, i rischi e le eventuali nuove necessità dell'Ente in materia di coperture assicurative;
- formazione teorico-pratica e aggiornamento continuo del personale addetto ai servizi assicurativi mediante incontri formativi dedicati alle nozioni fondamentali in materia assicurativa, alle condizioni contrattuali specifiche ed alle diverse problematiche di natura tecnico-assicurativa nonché alle modifiche normative in materia assicurativa ed argomenti, anche processuali, correlati, per tutta la durata contrattuale; formazione del personale dirigente e degli incaricati di posizione organizzativa in materia assicurativa.

Il Broker assicura inoltre il puntuale svolgimento degli eventuali servizi aggiuntivi risultanti dall'offerta tecnica.

### **Art. 2 – Durata del contratto.**

La durata del contratto è fissata in anni cinque dal 1/02/2016 AL 31/01/2021. Nelle more di stipula del contratto il Comune di Pavia potrà procedere alla consegna anticipata del contratto ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 302 comma 2 del regolamento di attuazione.

Per motivate esigenze il Comune di Pavia potrà richiedere al Broker, con preavviso di 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza, la proroga tecnica del contratto finalizzata al completamento delle procedure di aggiudicazione del nuovo servizio. Le prestazioni verranno effettuate alle stesse condizioni del contratto in corso.

La proroga tecnica non può in ogni caso superare i 180 giorni.

### **Art. 3 – Remunerazione dell'incarico.**

L'attività prestata dal Broker, che non comporta onere finanziario diretto a carico del Comune di Pavia, viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per tramite del Broker stesso (clausola di Brokeraggio).

A tale proposito l'aggiudicatario dovrà rilasciare apposita dichiarazione in merito alla correttezza dei rapporti con le compagnie assicuratrici a tutela degli interessi del Comune di Pavia. Da tale dichiarazione dovrà risultare espressamente che l'attività di mediazione e consulenza assicurativa verrà realizzata secondo le regole deontologiche e con piena professionalità con l'obiettivo di garantire all'amministrazione appaltante le migliori condizioni di mercato riferiti ai prodotti assicurativi intermediati.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione.

La percentuale della provvigione dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di selezione del contraente per la stipula di polizze assicurative.

L'aliquota provvigionale relativa ai contratti di assicurazione già in essere con il Comune di Pavia verrà corrisposta sino alla scadenza degli stessi al Broker aggiudicatario dalle compagnie assicuratrici a partire dalla data di decorrenza del contratto oggetto del presente capitolato. A tal fine nella tabella allegata al presente capitolato sono riportati tutti i riferimenti relativi alle coperture assicurative attivate dal Comune di Pavia attualmente in essere.

Nessun compenso spetta al Broker nel caso in cui il Comune di Pavia ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.

Ai soli fini della determinazione degli elementi (es. cauzione provvisoria, procedura applicabile, pubblicità, contributo all'AVCP, cauzione definitiva ecc.) legati all'entità dell'importo contrattuale, si stima in **€ 141.502,45**

l'entità totale dell'appalto complessivamente per i cinque anni di durata del contratto. Tale importo è stato calcolato sulla base dell'importo indicativo delle provvigioni lorde incassate dal Broker nel 2015.

I servizi espletati dal Broker sono di natura intellettuale, sono svolti per la maggior parte al di fuori della sede comunale e sono quindi sottratti alla giuridica disponibilità dell'amministrazione committente mentre, per quelli svolti in sede, non sono ipotizzabili costi per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze.

#### **Art. 4 – Pagamento dei premi assicurativi**

Il pagamento dei premi assicurativi relativi ai contratti stipulati avviene per il tramite del Broker che si obbliga a versarli agli assicuratori nei tempi e nei modi convenuti. A tal fine il Broker dovrà trasmettere al Comune di Pavia i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc.) almeno 60 giorni prima delle scadenze indicate nelle relative polizze.

Con il versamento del premio nelle mani del Broker il Comune di Pavia adempie a tutti gli effetti all'obbligo del pagamento del premio alla compagnia.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia di assicurazioni entro i termini indicati dalle polizze assicurative, lo stesso sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

#### **Art. 5 – Cauzioni**

A corredo dell'offerta i soggetti partecipanti dovranno fornire apposita garanzia provvisoria a copertura della mancata sottoscrizione del contratto di appalto per fatto dell'aggiudicatario pari al 2% dell'importo stimato dell'appalto, come precisato all'art. 3 del presente capitolato.

Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire apposita cauzione definitiva, in applicazione dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, a titolo di garanzia del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, pari al 10% del valore contrattuale, stimato come indicato al precedente art. 3.

Tale cauzione sarà ridotta del 50% qualora il soggetto aggiudicatario sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

La garanzia fideiussoria definitiva sarà prestata con le modalità di cui all'art. 75, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma, c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Pavia. La garanzia rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al Broker a seguito dell'attestazione della regolarità dell'espletamento del servizio da parte del Dirigente responsabile del procedimento.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune di Pavia potrà soddisfare i crediti derivanti a suo favore dal presente contratto trattenendone l'importo sulla garanzia; in tal caso il Broker è obbligato a reintegrare la garanzia medesima entro dieci giorni dalla relativa comunicazione effettuata a mezzo PEC.

#### **Art. 6 – Impegni e obblighi delle parti**

Il Broker si impegna ad adempiere con diligenza e correttezza tutte le obbligazioni stabilite dal precedente art. 1.

Sono a carico del Broker tutte le spese, gli oneri ed i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

Il Broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome del Comune di Pavia, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente in capo all'Ente.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali né può impegnare il Comune di Pavia se non dallo stesso preventivamente autorizzato.

La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza del Comune di Pavia.

Il Broker si impegna altresì al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

1. esecuzione dell'incarico in oggetto secondo i contenuti del presente capitolato speciale d'appalto con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune di Pavia;

2. trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione con cui il Comune di Pavia ha al momento attive polizze e con quelle che risulteranno aggiudicatari dei contratti assicurativi;
3. obbligo di mettere a disposizione del Comune di Pavia ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Il Comune di Pavia si obbliga:

- a) a dichiarare espressamente che si avvale della consulenza del Broker in tutti gli atti di gara e nei contratti riguardanti i propri servizi assicurativi specificando la provvigione da attribuire allo stesso;
- b) a comunicare alle compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative, che l'incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al Broker il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto dell'Ente;
- c) a fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché gli atti e i documenti necessari per il puntuale e corretto adempimento di formalità ed obblighi riguardanti il servizio di Brokeraggio ed i servizi assicurativi.

#### **Art. 7 - Responsabile del servizio**

In sede di presentazione dell'offerta, con le modalità previste nel bando, l'operatore economico aggiudicatario dovrà indicare:

- almeno un responsabile del servizio oggetto del presente capitolato avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio; il/i responsabile/i del servizio avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio;
- le fasce orarie di presenza ordinaria del responsabile e le modalità per il suo reperimento e contatto da parte dell'Amministrazione comunale in caso di urgenza;
- un sostituto del responsabile che opererà in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

#### **Art. 8 - Responsabilità del Broker**

Il Broker è responsabile nei confronti del Comune di Pavia del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare a far stipulare, modificare o integrare, agli organi comunali competenti; il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente, e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla loro modificazione, condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti.

Il Broker risponde dei danni causati nell'espletamento del servizio di cui al presente capitolato anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

A garanzia di quanto sopra previsto il Broker dovrà essere in possesso di una polizza per la responsabilità civile professionale stipulata nel rispetto della normativa vigente. Detta polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere il massimale di almeno € 2.000.000,00.

#### **Art. 9 - Stipula del contratto**

Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa, nel rispetto dei termini di cui all'art. 11 del D.Lgs.163/2006. A tale scopo l'aggiudicatario si impegna a presentare in tempo utile la documentazione necessaria a seguito di espressa richiesta da parte del competente ufficio comunale.

Ove il termine di cui sopra non venga rispettato, senza giustificato motivo, l'Amministrazione Comunale può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dall'aggiudicazione.

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, sono a completo carico dell'impresa contraente.

L'aggiudicatario sarà tenuto a presentare, il certificato di iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi di cui all'art. 109 D.Lgs. n. 209/2005, la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali, depositata presso l'ISVAP, con un massimale pari o superiore al valore specificato specificato all'art. 8 del presente capitolato, nonché eventuali altri documenti che si rivelassero necessari all'Amministrazione

appaltante per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e non acquisibili direttamente dalla stessa Amministrazione appaltante.

#### **Art. 10 – Clausola penale.**

In caso di grave e documentata violazione degli obblighi contrattuali da parte del Broker, il Comune di Pavia provvede a formalizzare contestazione scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invitando il Broker ad adempiere nel termine di dieci giorni o a presentare, entro lo stesso termine, controdeduzioni scritte.

In caso di persistente inadempimento e di mancata presentazione delle controdeduzioni nel termine assegnato o di controdeduzioni ritenute insufficienti o inidonee è applicata una penale nella misura di:

- € 100,00 per ogni giorno di ritardo nel versamento dei premi alle compagnie assicuratrici rispetto ai giorni di mora previsti nei contratti di assicurazione.
- € 200,00 in caso di violazione del divieto di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente richiesta o concordata con il Comune di Pavia.

Le penali sono tra loro cumulabili.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma precedente non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto eventualmente previsto in materia di risoluzione del contratto.

È fatto salvo in ogni caso il diritto del Comune di Pavia di agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti e di assumere ogni altra iniziativa ritenuta opportuna a tutela dei propri diritti.

#### **Art. 11 –Subappalto**

È ammesso il subappalto nel limite del 30% (trenta per cento) del servizio.

L'affidatario che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà averne dichiarata l'intenzione in sede di offerta indicando la percentuale della prestazione da subappaltare ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs n. 163/2006.

Il subappalto dovrà perfezionarsi in conformità alle prescrizioni dell'art. 118 del D.Lgs. n.163/2006.

È fatto obbligo all'affidatario di trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento eseguito dalla stazione appaltante.

#### **Art. 12 - Cessione del contratto**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.

In caso di cessioni d'azienda e di atti di trasformazione, fusione e scissione del prestatore del servizio si applica l'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.

#### **Art. 13 - Controversie**

Le controversie che dovessero insorgere in seguito alla stipulazione del contratto sono demandate alla competenza del Giudice del Foro di Pavia.

#### **Art. 14 – Risoluzione del contratto**

In caso inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite dal presente Capitolato, nel disciplinare o/o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, l'Amministrazione comunale provvederà a diffidare l'aggiudicatario ad adempiere nel termine di quindici giorni, o comunque entro scadenze definite in altri rapporti contrattuali o da specifiche previsioni normative.

In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

In particolare l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art.1456 codice civile, senza alcun genere di indennità e compenso del Broker nei seguenti casi:

- a. sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 del D.Lgs.163/06 e s.m.i.;
- b. perdita dell'iscrizione al RUI di cui all'art. 109 D.L. n. 209/2005 e s.m.i.;

- c. grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- d. falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- e. qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- f. in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente;
- g. in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione od ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza;
- h. mancata dimostrazione di aver stipulato annualmente la polizza di Responsabilità Civile;
- i. subappalto non autorizzato;
- j. cessione del contratto;
- k. superamento della percentuale di applicazione delle penali di cui al precedente articolo 10.

In caso di risoluzione del contratto è facoltà del Comune di Pavia affidare l'esecuzione del servizio all'operatore economico che segue in graduatoria.

#### **Art. 15 – Effetti della risoluzione sui contratti assicurativi in essere.**

La risoluzione del contratto di Brokeraggio non ha effetto sui contratti assicurativi stipulati con l'assistenza del Broker o comunque in essere al momento della risoluzione. Il Comune di Pavia comunicherà agli assicuratori il fatto che ha causato la risoluzione ed il nominativo dell'eventuale Broker subentrante.

#### **Art. 16 - Recesso del contratto**

Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di gara, il Comune di Pavia si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ex art. 1671 c.c., alla scadenza annuale, previo preavviso al Broker da formalizzare non oltre 30 giorni prima dalla scadenza stessa. Si riserva altresì la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune.

Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto ed in vigore dello stesso, siano rese disponibili da CONSIP convenzioni ai sensi dell'art. 26 comma 1 della L. 488/1999 per il servizio oggetto del presente capitolato e i parametri di tali convenzioni risultino più favorevoli per l'Amministrazione rispetto a quelli del presente capitolato, l'Amministrazione chiederà al Broker di adeguarsi ai predetti parametri. Nel caso in cui il Broker non dovesse acconsentire alla modifica delle condizioni economiche al fine di rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della L. 488/1999, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto previa formale comunicazione al contraente con preavviso non inferiore a quindici giorni consecutivi.

#### **Art. 17 – Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare**

Il fallimento del prestatore comporta, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 5 del 9/1/2006, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi od aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il prestatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in

possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

#### **Art. 18 – Obbligo di riservatezza**

Poiché tra le prestazioni oggetto del servizio compresa la gestione di pratiche relative a sinistri, la quale implica necessariamente il trasferimento di dati personali di soggetti terzi, ivi compresi i dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute, il rappresentante legale dell'affidatario, ovvero il rappresentante legale della ditta mandataria in caso di R.T.I., viene individuato quale responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n. 196/2003.

In tale qualità è tenuto:

- ad attenersi alle prescrizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali e di riservatezza;
- a rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, la custodia, l'integrità e la completezza dei dati, ai sensi della normativa prevista dagli artt. 31-36 del D.Lgs. n. 196/2003;
- a limitare il trattamento dei dati esclusivamente alle attività connesse alla gestione dei sinistri;
- a conservare i dati per il tempo strettamente necessario allo scopo per cui sono trattati;
- a comunicare i dati esclusivamente alle compagnie assicuratrici coinvolte ed ai legali e periti/consulenti incaricati per la trattazione della specifica pratica;
- a nominare e dare istruzioni scritte agli incaricati del trattamento, intendendo per tali coloro che devono concretamente svolgere le attività connesse alla gestione dei sinistri;
- a limitare la conoscenza dei dati da parte degli incaricati allo stretto necessario per adempiere ai compiti loro assegnati;
- a vigilare sugli incaricati per un puntuale rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e delle misure di sicurezza.

L'affidatario sarà comunque responsabile per ogni violazione alla normativa in materia di dati personali sia che comporti sanzioni di carattere penale e amministrativo sia che determini l'avvio di azioni risarcitorie da parte di terzi.

#### **Art. 19 – Tracciabilità dei pagamenti**

L'appaltatore dovrà assumere a proprio carico tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Tali obblighi sono estesi anche alle eventuali cessioni di credito.

L'appaltatore si obbliga a comunicare al Comune di Pavia i dati prescritti dal comma 7 dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. nonché le eventuali variazioni inerenti gli stessi.

L'appaltatore si impegna altresì, qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, a darne immediata comunicazione al Comune di Pavia ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pavia.

#### **Art. 20 – Osservanza del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e comunale**

L'appaltatore si impegna a rispettare e far rispettare ai propri collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pena la risoluzione del presente contratto.

Si impegna inoltre ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori il Codice di Comportamento del Comune di Pavia, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 dell'11/02/2014, che dichiara di ben conoscere ed accettare.

#### **Art. 21 – Protocollo di legalità**

L'affidatario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al "Protocollo di Legalità di materia di appalti pubblici" sottoscritto dall'Amministrazione Comunale di Pavia in veste di Stazione Appaltante e dalla

Prefettura di Pavia - Ufficio Territoriale di Governo in data 22/04/2014 che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

**Art. 22 - Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs n. 163/2006 e relativo regolamento di attuazione, del D.Lgs. n. 209 del 7/09/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16/10/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.